

STATUTO

**LATINA INTERNATIONAL
SCHOOL IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT LARGO FRANCESCO
CAVALLI 21

Numero REA: LT - 326852

Codice fiscale: 03304460599

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	sionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.	
	ART. 8) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicem-	
	bre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (tren-	
	tuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).	
	ART. 9) Le spese del presente atto ammontano ad Euro 1.300	
	(milletrecento) e gravano sulla società.	
	Di quest'atto ho dato lettura ai comparenti, che lo approva-	
	no e meco lo sottoscrivono in calce e lo firmano a margine,	
	unitamente a quanto allegato, alle ore otto e venticinque.	
	Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia	
	ed integrato di mio pugno per dodici pagine fin qui.	
	F.to: Paolo SCIPIONI; Gina DI PIETRO; Yassine Mamdouh Ahmed	
	Khaled ABDELRAHMAN; Andrea SCHIAVI; Francesca MAGNI; ANIMALI	
	Claudio.	
	Allegato "A" al Rep. n. 12802	Racc. n.9727
	STATUTO	
	Art. 1) È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 lu-	
	glio 2017, n. 112, una società a responsabilità limitata de-	
	nominata "LATINA INTERNATIONAL SCHOOL IMPRESA SOCIALE	
	S.R.L." .	
	La società è tenuta a fare uso della locuzione "impresa so-	
	ciale" nei propri atti e corrispondenza.	
	Art. 2) La società ha sede in Latina.	
	La Società può istituire e sopprimere sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.	

	Il trasferimento della sede è deciso dall'organo amministra-	
	tivo, purchè avvenga nel territorio comunale.	
	Art. 3) La Società esercita in via stabile e principale -	
	senza scopo di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - una	
	o più delle attività d'impresa di interesse generale di cui	
	alle lettere d), i) k), l), m), u) dell'art 2 co 1 D.lgs.	
	112/17, ovvero più precisamente le attività aventi ad ogget-	
	to:	
	- l'educazione, istruzione e formazione professionale, isti-	
	tuzione di scuole private con presa d'atto del M.I.U.R., le-	
	galmente riconosciute o parificate, con corsi regolari su	
	tutto il territorio nazionale, corsi di recupero, ripetizio-	
	ni per scuole medie e superiori. In particolare l'attività	
	didattica è rivolta a:	
	a)- Scuole d'infanzia paritarie;	
	b)- Scuole primarie paritarie convenzionate;	
	c)- Scuole secondarie di I grado paritarie;	
	d)- Scuole secondarie di II grado paritarie.	
	La società potrà altresì, gestire istituti di scuola materna	
	ed elementare, asilo nido anche con mensa.	
	Ogni attività sarà sempre svolta, ove richiesta, da profes-	
	sionisti abilitati, il tutto nel pieno rispetto della norma-	
	tiva vigente in materia.	
	La società potrà inoltre curare:	

	- organizzazione di corsi di preparazione individuale e col-	
	lettivi per il superamento di esami universitari e corsi di	
	preparazione individuali e collettivi per l'accesso ed il su-	
	peramento di ogni concorso pubblico nazionale;	
	- organizzazione di corsi individuali e collettivi per il ri-	
	lascio di competenze linguistiche e informatiche;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione professio-	
	nale finanziati da Enti Pubblici o gestiti in regime di col-	
	laborazione con altri Enti privati;	
	- intermediazione, gestione e organizzazione di corsi di lin-	
	gua italiana per stranieri;	
	- intermediazione, organizzazione e gestione di corsi di for-	
	mazione e/o qualifica svolgentesi all'estero e volti a far	
	conseguire ogni tipologia di qualifica o abilitazione profes-	
	sionale riconosciuta all'interno della U.E.;	
	- intermediazione, organizzazione e gestione di progetti di-	
	dattici in cooperazione con altre istituzioni scolastiche na-	
	zionali e internazionali;	
	- intermediazione, organizzazione, gestione e somministrazio-	
	ne di vitto e bevande all'interno dei locali adibiti ad uso	
	scuola durante il regolare orario di lezione;	
	- organizzazione di gite culturali, convegni, seminari e sta-	
	ges full-immersion.	
	La società potrà inoltre:	
	- organizzare corsi di specializzazione tecnica e formazio-	

	ne professionale di qualsiasi disciplina nonchè corsi pa-	
	ra-universitari e post-universitari;	
	b) organizzare attività sportive e culturali;	
	c) organizzare viaggi ed escursioni private e collettive per	
	la visita di città e dei loro dintorni sempre a scopo cultu-	
	rale, con automezzi propri o di terzi;	
	d) organizzare spettacoli ricreativi e culturali, nonchè mo-	
	stre d'arte;	
	e) diffondere gratuitamente materiale scolastico di propagan-	
	da;	
	f) effettuare attività di ricerca e formazione di personale	
	per conto di enti ed aziende private e pubbliche. A tal fine	
	la società può inoltre effettuare attività di divulgazione	
	di materie scientifiche e tecniche, come ad esempio la mate-	
	ria tributaria, e l'insegnamento di dette materie in tutti i	
	campi e settori operativi, economici, industriali, commercia-	
	li e professionali a tutti i livelli, attraverso l'istitutizio-	
	ne di corsi, tavole rotonde, seminari, convegni presso il	
	proprio od i propri istituti principali o secondari e/o pres-	
	so aziende che richiedessero la formazione professionale dei	
	propri dipendenti.	
	Per la realizzazione delle suddette prestazioni didattiche	
	ed educative, la società può servirsi di tutti i tipi di au-	
	diovisivi e può produrre lungometraggi, cortometraggi, docu-	
	mentari, cd e dvd attraverso radio e televisioni private, e	

	curare la distribuzione degli stessi, nonchè produrre, di-	
	stribuire e porre in commercio all'ingrosso ed al minuto, li-	
	bri, dispense, riviste, registri, stampati attinenti le mate-	
	rie professionali.	
	La società potrà inoltre occuparsi dello svolgimento, sia in	
	Italia che nell'ambito della unione Europea o extra Europeo,	
	delle seguenti attività:	
	1) assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pub-	
	blico, ma in altre società o imprese di qualunque tipo e con	
	qualsiasi oggetto, nonchè fondazioni o associazioni ricono-	
	sciute, italiane e straniere;	
	2) pianificazione, organizzazione e controllo strategico ed	
	operativo delle imprese nelle quali partecipa;	
	3) prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari	
	e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore	
	di tutte le partecipate;	
	4) può stipulare ai sensi della legge 341/90 di cui al-	
	l'art.8 comma 1 collaborazioni con università pubbliche e	
	private per la realizzazione di corsi di studio nonchè delle	
	attività culturali e formative di cui all'art.6 della stessa	
	legge;	
	5) la promozione, la formazione, la divulgazione e l'organiz-	
	zazione di corsi di formazione, richiedendone i relativi ri-	
	conoscimenti e/o accreditamenti;	
	6) la promozione e l'organizzazione e la commercializzazione	

	di convegni, seminari e meeting anche in ambito scientifico	
	e sanitario anche se istituiti da università pubbliche, pri-	
	vate italiane, europee ed extra europee, enti pubblici e pri-	
	vati, enti di formazione; l'organizzazione, la promozione e	
	la commercializzazione di conferenze, stage anche presso im-	
	prese e/o terzi in genere, incontri, viaggi studio, tavole	
	rotonde in Italia e all'estero;	
	7) l'elaborazione e commercializzazione, anche per corrispon-	
	denza, di materiale didattico sia in forma cartacea che in	
	formato elettronico e digitale;	
	8) l'editoria in settori scientifici e umanistici (con tassa-	
	tiva esclusione dell'edizione e stampa di giornaliquotidia-	
	ni in ossequio alla vigente normativa sull'editoria) nonché	
	l'edizione di poster, manifesti, stampe, opuscoli, depliant,	
	libri di contenuto didattico e culturale in genere; produr-	
	re, distribuire e commercializzare in proprio e per conto	
	terzi film culturali e didattici;	
	9) l'elaborazione e la commercializzazione di materiale in-	
	formativo, scientifico e umanistico;	
	10) istituzione, richiedendo l'accreditamento presso il mini-	
	stero dell'istruzione dell'Università e della ricerca, di U-	
	niversità private, telematiche e residenziali o con sistema	
	blended.	
	La società può altresì assumere mandati da Università pubbli-	
	che e private, enti pubblici e privati, enti di formazione,	

	anche in via esclusiva, per istituire iniziative formative	
	quali corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, cor-	
	si di alta formazione anche utilizzando aule remote;	
	11) realizzazione di campus universitari provvisti sia di au-	
	le didattiche, di aule speciali, laboratori, strutture ludi-	
	che, sportive e residenziali con fornitura di servizi per la	
	gestione e la promozione di tutte le iniziative piu' opportu-	
	ne per l'assistenza, l'alloggiamento e l'organizzazione del	
	tempo libero degli studenti quale ad esempio gestire mense e	
	servizi di trasporto per gli stessi;	
	12) istituzione di delegazioni, filiazioni, filiali, sedi di-	
	staccate, anche aule remote, succursali di Università stra-	
	niere sia europee che extra europee, richiedendo se necessa-	
	rio il riconoscimento alle Autorità italiane ed assumere tut-	
	ta la gestione organizzativa, logistica e didattica delle	
	stesse;	
	13) organizzazione e commercializzazione in proprio o per	
	conto terzi, di corsi post laurea, di specializzazione, di	
	aggiornamento, di alta formazione e master;	
	14) messa a disposizione di istituti scolastici, pubblici o	
	privati, enti e società, Università della propria organizza-	
	zione didattica e logistica (aule, attrezzature didattiche,	
	uffici, telefoni, fax numero verde) per corsi, conferenze,	
	stage incontri;	
	15) creazione e commercializzazione di prodotti hardware e	

	software di argomento didattico sia su commissione che "motu	
	proprio" avvalendosi delle proprie strutture o affidandone	
	la realizzazione a terzi;	
	16) organizzazione in proprio o per conto terzi, di centri	
	per fornitura di servizi di elaborazione dati e gestione ban-	
	che dati, nel settore della formazione in generale ed	
	on-line, ivi inclusa la formazione scolastica ed universita-	
	ria;	
	17) l'attività di valutazione di attività formative svolte	
	da altri, nonchè il monitoraggio completo di esperienze di	
	innovazione nel campo dell'alta formazione.	
	La società potrà altresì occuparsi della gestione in proprio	
	e/o per conto terzi di ristoranti, bar, tavole calde e fred-	
	de, enoteche, punti di ristoro self service, pizzerie e trat-	
	torie ed in genere di tutti gli esercizi pubblici, compresi	
	mense, spacci e circoli aziendali.	
	Attività diverse da quelle di interesse generale potranno es-	
	sere svolte dalla società a condizione che i relativi ricavi	
	siano inferiori al trenta per cento dei suoi ricavi complessivi secondo i criteri di computo definiti dal decreto di	
	cui all'art 2 co 3 d.lgs. 112/2017 e s.m.i.	
	La società non potrà limitare, neanche indirettamente, l'ero-	
	gazione dei beni e servizi ai soli soci.	
	La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici,	

	italiani ed europei, alle imprese sociali ed alle imprese he	
	operano nei settori in cui si collocano le sue attività prin-	
	cipali e secondarie.	
	Per realizzare i propri obiettivi, la società si propone di	
	cooperare attivamente con altri enti del terzo settore ed im-	
	prese sociali.	
	Per lo svolgimento delle attività indicate, la società potrà	
	partecipare ad Associazione Temporanee di imprese, concorre-	
	re a gare, appalti e licitazioni con amministrazioni pubbli-	
	che e private, potrà rilasciare garanzie reali e personali a	
	favore proprio e di terzi, se nell'interesse sociale, potrà	
	contrarre mutui anche fondiari ed in genere ricorrere a qual-	
	siasi forma di finanziamento con istituti di credito fondia-	
	rio, accede ad operazioni di fido bancario, concedere all'uo-	
	po tutte le opportune garanzie mobiliari o immobiliari, rea-	
	li e personali.	
	La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che	
	saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di interes-	
	senze e partecipazioni, dirette o indirette, in altre so-	
	cietà ed imprese con oggetto analogo od affine o comunque	
	connesso al proprio e la prestazione di fidejussioni, avalli	
	cambiari e garanzie reali a favore di terzi, purché non co-	
	stituiscono la sua attività prevalente, mai nei confronti	

	del pubblico e non in contrasto con le norme contenute nel	
	D.Lgs. 385/1993 e nel testo unico in materia di intermedia-	
	zione mobiliare.	
	Art. 4) La società è duratura fino al 31 dicembre 2070.	
	La durata della società potrà essere prorogata con delibera	
	assunta a maggioranza dai soci. La proroga, se deliberata	
	prima della scadenza, non dà diritto di recesso.	
	ART 5) La società destina eventuali utili ed avanzi di ge-	
	stione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incre-	
	mento del patrimonio, salvo quanto previsto da questo artico-	
	lo e dall'art 3 co 3 d.lgs. 112/17 e s.m.i..	
	Alla società è pertanto fatto divieto di distribuire, anche	
	in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi	
	e riserve comunque denominati, durante la vita della so-	
	cietà, in favore di fondatori, soci, partecipanti, lavorato-	
	ri o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi al-	
	tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non propor-	
	zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli pre-	
	visti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	

	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale	
	di cui all'articolo 2, comma 1 D.lgs. 112/17;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzio-	
	ne di dividendi dal comma 3, lettera a) D.lgs. 112/17;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-	
	nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo o-	
	perino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-	
	zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affi-	
	ni entro il secondo grado, nonché alle società da questi di-	
	rettamente o indirettamente controllate o collegate, esclusi-	

	vamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessio-	
	ni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività	
	di interesse generale di cui all'articolo 2 D.lgs. 112/17;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-	
	tro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite	
	può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e	
	delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'e-	
	conomia e delle finanze.	
	È invece ammesso, poiché non considerato distribuzione di u-	
	tili o avanzi di gestione, il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumenta-	
	to nei limiti di cui all'art 3 co 3 lett a d.lgs. 112/17.	
	In conformità a quanto previsto dall'art 3 co 3 d.lgs	
	112/17, la società può destinare una quota inferiore al cin-	
	quanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione an-	
	nuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi pre-	
	cedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-	
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale	
	di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-	

	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione	
	di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-	
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-	
	ciati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-	
	late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di u-	
	tilità sociale.	
	Art. 5) Il capitale della società è di Euro 10.000 (diecimi-	
	la).	
	Art. 6) Ai sensi dell'art. 2464 c.c., possono essere conferi-	
	ti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazio-	
	ne economica ed in particolare beni in natura, crediti, pre-	
	stazioni d'opera o di servizi a favore della società.	
	Art. 7) Nel rispetto del principio di non discriminazione,	
	di cui all'art 8 d.lgs 112/17, le partecipazioni sono trasfe-	
	ribili sia per atto tra vivi che a causa di morte.	
	Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono	
	essere esercitati da un rappresentante comune nominato secon-	
	do le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..	
	Art. 8) In caso di vendita delle partecipazioni a soggetti e-	
	stranei alla compagine sociale spetta ai soci il diritto di	

	prelazione.	
	Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto	
	od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzio-	
	ne lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed	
	agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata al-	
	la sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci;	
	la comunicazione deve contenere le generalità del cessiona-	
	rio, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.	
	I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono	
	esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della par-	
	tecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione	
	si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:	
	- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al	
	socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazio-	
	ne con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre	
	trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal tim-	
	bro postale) dell'offerta di prelazione;	
	- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da par-	
	te di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di op-	
	zione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione	
	alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la tota-	
	lità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso	
	di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella i-	
	potesi in cui nessun socio intenda acquistare la participa-	

	zione e /o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero	
	di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'ac-	
	quirente indicato nell'offerta.	
	Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:	
	- in caso di rinunzia da parte di un socio all'esercizio del-	
	la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce propor-	
	zionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi ab-	
	biano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto	
	dell'esercizio della prelazione loro spettante;	
	- nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o di-	
	ritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di	
	quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato	
	all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.	
	Art. 9) Il diritto di recesso, è disciplinato dagli artt.	
	2473, 2481-bis e 2497-quater c.c. ed è escluso nel caso di	
	proroga del termine di durata della società, purchè la proro-	
	ga sia deliberata prima della scadenza.	
	Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà	
	darne comunicazione agli amministratori a mezzo di raccoman-	
	data A.R., da inviarsi entro quindici giorni da quando:	
	- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione	
	dei soci o la delibera assembleare che legittima il recesso;	
	- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei so-	
	ci o degli amministratori che legittima il diritto di reces-	
	so, in caso di decisione o delibera non soggette ad iscrizio-	

	ne;	
	- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve	
	essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata	
	A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo re-	
	cesso;	
	- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fat-	
	to che legittima il suo diritto di recesso.	
	Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercita-	
	to, avrà effetto nei confronti della società dal primo gior-	
	no del mese successivo alla scadenza del semestre compren-	
	te il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomanda-	
	te inviate dal socio recedente a norma del presente articolo.	
	Art. 10) Per quanto riguarda i termini e le modalità di paga-	
	mento della somma spettante al socio receduto valgono le di-	
	sposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma,	
	C.C., mentre la somma è determinata ex art 3 D.gls. 112/17	
	Art. 11) Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	2) la nomina e la revoca di tutti gli amministratori, salvo	
	quanto previsto dall'art 46 dello Statuto;	
	3) la nomina dell'intero organo di controllo (e del suo pre-	
	sidente se si opti per un organo collegiale) o del revisore	
	legale dei conti, salvo quanto previsto dall'art 46 dello	
	Statuto;	

	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una ri-	
	levante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assun-	
	zione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimi-	
	tata per le obbligazioni della società partecipata;	
	6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	società;	
	7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei li-	
	quidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte	
	ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;	
	8) l'autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti	
	da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex	
	art. 2465, secondo comma , C.C..;	
	9) l'approvazione dei regolamenti.	
	Art. 12) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti	
	4), 5), 6), 7) del precedente art. 11 dovranno essere assun-	
	te con deliberazione assembleare.	
	Art. 13) Tutte le decisioni che per legge o in forza del pre-	
	sente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assem-	
	bleare possono essere assunte sulla base del consenso dei so-	
	ci espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sotto-	
	scritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo tele-	

	fax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le	
	sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.	
	Tra la prima e l'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con	
	unico documento che con pluralità di documenti, non può in-	
	tercorrere un periodo di tempo superiore a trenta giorni.	
	Art. 14) La decisione si reputa validamente adottata qualora	
	entro il termine suddetto pervengano alla società le dichia-	
	razioni di approvazione di tanti soci che rappresentino alme-	
	no il 51% del capitale sociale.	
	Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere	
	trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..	
	Art. 15) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare	
	alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con ri-	
	ferimento alla data della prima sottoscrizione; qualora in-	
	tervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data del-	
	la prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio	
	potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente	
	allegando attestazione degli amministratori.	
	La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste	
	dal precedente art. 13 deve essere rilasciata per iscritto.	
	Art. 16) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in	
	altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, au-	
	dio e/o videocollegati e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	

	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di:	
	- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;	
	- regolare lo svolgimento dell'adunanza;	
	- constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video-	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove sarà presente il Presidente.	
	In tutti i luoghi audio e/o videocollegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presen-	
	ze.	
	Art. 17) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco	
	delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e	
	luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convo-	

	cazione dell'adunanza.	
	Tale avviso dovrà essere inviato con mezzi che garantiscano	
	la tempestiva informazione degli interessati: si potrà sce-	
	gliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alterna-	
	tivamente o cumulativamente):	
	a) lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima del-	
	la data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equipara-	
	ti fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i	
	soci, entro cinque giorni dalla data stabilita per l'assem-	
	blea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la da-	
	ta di ricevimento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tut-	
	ti i soci.	
	Art. 18) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori nonché	
	l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono pre-	
	senti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assem-	
	blea, risultino informati della riunione e degli argomenti	
	da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione degli argo-	
	menti.	
	Art. 19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risul-	
	tino essere soci alla data in cui è presa la deliberazione.	
	Art. 20) I soci possono farsi rappresentare in assemblea an-	

	che da non soci.	
	Art. 21) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico	
	o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in man-	
	canza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Art. 22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal se-	
	gretario scelto dal presidente.	
	Art. 23) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che	
	modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio.	
	Art. 24) Le delibere assembleari aventi ad oggetto la modifi-	
	ca dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	
	le, una rilevante modifica dei diritti dei soci e lo sciogli-	
	mento anticipato della società devono essere adottate con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioran-	
	za del capitale sociale.	
	Tutte le altre delibere sono adottate con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la metà del capitale socia-	
	le ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza assoluta del capitale intervenuto.	
	Art. 25) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche me-	
	diante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in au-	
	mento con esclusione del diritto di opzione spettante ai so-	
	ci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C..	
	La delibera assembleare determina l'esclusione del diritto	

	di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione	
	da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento	
	rimasta inoptata.	
	Ogni comunicazione ai soci conseguente alle delibere di cui	
	sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a	
	mezzo raccomandata A.R..	
	Art. 26) La relazione degli amministratori e le osservazioni	
	dell'organo di controllo o del revisore, in quanto nominati,	
	non devono essere depositate presso la sede sociale anterior-	
	mente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stes-	
	sa.	
	In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea,	
	dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data	
	di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si	
	tiene l'assemblea stessa.	
	Art. 27) L'amministrazione della società è affidata ad uno o	
	più amministratori, sino ad un massimo di nove, nominati dai	
	soci con decisione assunta ai sensi del precedente art. 11.	
	Gli amministratori durano in carica per il numero di eserci-	
	zi stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo in-	
	determinato.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono anche	
	non essere soci.	
	All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momen-	
	to dell'accettazione dell'incarico, gli amministratori do-	

	vranno presentare: - curriculum vitae dal quale risultino le	
	qualifiche e l'attività formativa/professionale connessa con	
	l'oggetto sociale; - la dichiarazione che non sussistono a	
	loro carico sentenze di condanna per reati non colposi; - la	
	dichiarazione di non versare in ipotesi di conflitto d'inte-	
	resse, quali avere incarichi o collaborazioni stabili in al-	
	tri enti svolgenti le medesime attività dell'impresa sociale	
	nello stesso comune ove la stessa opera. Le ultime due di-	
	chiarazioni vanno rinnovate ogni anno, sino alla scadenza	
	del mandato, e sono allegate al bilancio sociale.	
	Non possono essere nominati amministratori, e se nominati de-	
	cadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in una della	
	ipotesi di cui all'art 2382 c.c. e coloro che hanno ricevuto	
	una sentenza di condanna per reati non colposi.	
	Art. 28) Quando l'amministrazione della società è affidata a	
	più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativa-	
	mente:	
	a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di ammi-	
	nistrazione;	
	b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun ammini-	
	stratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più	
	degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.	
	Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque a-	
	dottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni	
	relative alla redazione del progetto di bilancio, ai proget-	

	ti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delega-	
	ti.	
	Art. 29) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presiden-	
	te, quando a ciò non provvedano i soci.	
	Art. 30) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del ter-	
	ritorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudi-	
	chi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da	
	uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del con-	
	siglio ed al sindaco o al revisore, se nominati, o, in caso	
	di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta e-	
	lettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni	
	del consiglio di amministrazione, anche in difetto di forma-	
	le convocazione, quando siano presenti tutti gli amministra-	
	tori nonchè i componenti l'organo di controllo o il reviso-	
	re, se nominati.	
	Art. 31) Il consiglio di amministrazione è validamente costi-	
	tuito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Art. 32) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono	
	presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministrato-	

	re designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Art. 33) Le decisioni del consiglio di amministrazione po-	
	tranno essere anche assunte sulla base di consultazione	
	scritta o di consenso espresso per iscritto.	
	Art. 34) Le decisioni devono essere trascritte e conservate	
	ai sensi dell'art. 2478 C.C..	
	Art. 35) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o	
	più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno so-	
	lo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare	
	le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora	
	entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qual-	
	siasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione	
	potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.	
	I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma	
	di amministrazione originariamente prescelta e gli ammini-	
	stratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	Art. 36) L'amministratore unico ha la rappresentanza genera-	
	le della società.	
	In caso di consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	generale della società spetta al presidente ed agli ammini-	
	stratori delegati, se nominati.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non co-	

	stituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno de-	
	gli amministratori spetta la rappresentanza generale della	
	società: l'esercizio di tale potere, in via disgiuntiva o	
	congiuntiva, è determinato dalla delibera di nomina. In caso	
	di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappre-	
	sentanza si intende disgiuntivo.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rap-	
	presentanti degli enti di cui all'art 4 co 3 d.lgs 112/17.	
	Art. 37) Gli amministratori possono nominare institori o pro-	
	curatori per determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 38) All'amministratore unico o al consiglio di ammini-	
	strazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria	
	e straordinaria della società.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 C.C., può delegare le proprie attribuzioni in ma-	
	teria gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli am-	
	ministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di	
	"amministratore delegato" ai fini della rappresentanza gene-	
	rale della società.	
	Art. 39) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono	
	opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi	
	che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della so-	
	cietà.	
	Art. 40) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per le ragioni dell'ufficio.	

	Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono de-	
	terminati, nei limiti di quanto stabilito dall'art 3 co 2	
	d.lgs 112/17 ed in proporzione all'attività svolta, alle re-	
	sponsabilità assunte ed alle specifiche competenze, all'atto	
	della loro nomina ovvero annualmente al più tardi in sede di	
	approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.	
	Art. 41) La società nomina di uno o più sindaci aventi i re-	
	quisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice	
	civile. Ove siano nominati più sindaci essi formano il Colle-	
	gio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge; il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dai soci.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statu-	
	to e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	anche con riferimento alle disposizioni del decreto legisla-	
	tivo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sul-	
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio del-	
	l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa so-	
	ciale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui a-	
	gli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di	
	cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto de-	

	gli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
	terminati affari.	
	I sindaci restano in carica per il periodo stabilito dall'as-	
	semblea dei soci al momento della nomina ovvero, in mancan-	
	za, fino a dimissioni o revoca e possono sempre essere rino-	
	minati.	
	Nel caso sia stata fissata la durata della loro carica, i	
	sindaci scadono alla data dell'Assemblea per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro cari-	
	ca. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha ef-	
	fetti dal momento in cui sono stati nominati i nuovi sinda-	
	ci.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art 2477 c.c., ove più re-	
	strittivo, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due	
	esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione lega-	
	le dei conti è esercitata da un revisore legale o da una so-	
	cietà di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o	
	da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori lega-	
	li.	
	Art. 42) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	

	ogni anno.	
	L'amministratore unico o gli amministratori procedono alla	
	formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci en-	
	tro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale ovvero entro il termine di centoottanta giorni	
	da questa quando lo richiedono particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società. Delle ragioni	
	del rinvio dovrà darsi conto nella relazione degli ammini-	
	stratori allegata al bilancio.	
	L'organo amministrativo deve, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito inter-	
	net il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate	
	con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socia-	
	li, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui	
	all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno	
	2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della	
	natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'im-	
	presa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto	
	sociale delle attività svolte.	
	La società deve tenere il libro giornale e il libro degli in-	
	ventari.	
	Art. 43) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato,	
	dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno	
	distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci	
	nella decisione di approvazione del bilancio.	

	Art. 44) La società può acquisire dai soci versamenti in con-	
	to capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovve-	
	ro stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimbor-	
	so, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., senza corre-	
	sponsione di interessi ovvero ad un tasso di interesse conte-	
	nuto nei limiti previsti dall'art 3. d.lgs. 112/17.	
	La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad al-	
	tro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto del-	
	le norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso	
	i soci.	
	Art. 45) La società può emettere titoli di debito che posso-	
	no essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legitti-	
	mati. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta al-	
	l'organo amministrativo.	
	Art. 46) I soci che non partecipano all'amministrazione han-	
	no diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svol-	
	gimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i docu-	
	menti relativi all'amministrazione: all'uopo, il socio inte-	
	ressato invierà richiesta scritta all'organo amministrativo	
	con preavviso di quindici giorni e i documenti saranno posti	
	a disposizione per la consultazione presso la sede sociale.	
	I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo presti-	
	no la loro opera, hanno i diritti di informazione, consulta-	
	zione e partecipazione nei termini e con le modalità specifi-	

	cate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di	
	amministrazione dell'impresa sociale con le loro rappresen-	
	tanze. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta men-	
	zione nel bilancio sociale.	
	In particolare, l'impresa sociale sostiene e promuove adegua-	
	te forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e	
	di altri soggetti direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione	
	o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, utenti	
	e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono	
	posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni	
	dell'impresa sociale, con particolare riferimenti alle que-	
	stioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro	
	e sulla qualità dei beni o servizi. Le modalità di coinvolgi-	
	mento individuate dall'impresa sociale terranno conto, tra	
	gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'art	
	51 del d.lgs. 81/15, della natura dell'attività esercitata,	
	delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensio-	
	ni dell'impresa sociale stessa, in conformità alle linee gui-	
	da adottate con decreto del ministero del lavoro e delle po-	
	litiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo	
	settore. In ogni caso la società metterà a disposizione, con	
	cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verifichino	
	eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quanti-	
	tative rilevanti, informazioni sull'andamento effettivo e	

	prevedibile dell'attività dell'impresa, sulla natura e qua-	
	lità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica	
	ed occupazionale dell'impresa stessa, sulle eventuali criti-	
	cità segnalate dall'organo di controllo interno, su ogni al-	
	tra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti	
	cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle	
	condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili re-	
	lativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché	
	su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti	
	per gli utenti e gli altri soggetti interessati.	
	Con apposito regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli u-	
	tenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei	
	soci;	
	b) nei casi previsti dalle a legge, la nomina, da parte dei	
	lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un compo-	
	nente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di	
	controllo.	
	Art 47) In caso di scioglimento volontario dell'ente o di	
	perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il pa-	
	trimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato	
	dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividen-	
	di deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'artico-	
	lo 3, comma 3, lettera a) d.lgs 112/17, è devoluto ad altri	
	enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre	

	anni.	
	Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società	
	è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei	
	soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	statuto.	
	Art. 48) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidato-	
	re compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fi-	
	ni della liquidazione.	
	Art. 49) Tutte le comunicazioni ai soci, ove la legge o il	
	presente statuto non prescrivano una forma o una modalità	
	specificata, dovranno essere effettuate in forma scritta e re-	
	capitate a mano contro ricevuta o per posta mediante racco-	
	mandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica	
	ai corrispondenti indirizzi dei soci, quali da quest'ultimi	
	comunicati all'organo amministrativo.	
	Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nel-	
	le medesime forme previste per le comunicazioni.	
	Le comunicazioni agli amministratori, al sindaco, al reviso-	
	re, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate,	
	con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della so-	
	cietà quale risultante dal registro delle imprese.	
	Art. 50) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i	
	soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i	
	liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un	
	collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal pre-	

	sidente dell'ordine dei dottori commercialisti competente in	
	relazione al Comune ove ha sede la società, entro il termine	
	di 30 giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte	
	più diligente.	
	Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la do-	
	manda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza	
	della parte più diligente, al presidente del tribunale nel	
	cui circondario ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et ae-	
	quo, entro novanta giorni dalla nomina.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per la so-	
	cietà e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito	
	dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquida-	
	tori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi	
	promosse o insorte nei loro confronti.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressi-	
	ve di clausole compromissorie, devono essere approvate dai	
	soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale socia-	
	le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successi-	
	vi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie	
	attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal ca-	

36 di 37

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINAL-
LE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ART. 22 del
D.Lgs 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DECRE-
TO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. .